



ID 16500

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
Ufficio Assicurazione e Sinistri

DECRETO DIRIGENZIALE N. 971 /DA del \_\_\_\_\_

06 DIC. 2018

Oggetto: Contenzioso Cutè Teresa/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali ai distrattari avv. Maurizio Rao e avv. Emanuela Prestia

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso**

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 110/18, tra le parti Cutè Teresa/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 2033/18 del 5/11/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 750,00 oltre interessi per € 0,20 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 406,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 557,50 da distrarsi ai patrocinatori avv. Maurizio Rao e avv. Emanuela Prestia, come da conteggio inviato dall'avv. Rao e dall'avv. Prestia, per un totale complessivo di € 1.307,70;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.307,70 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2033/18 del 5/11/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 750,20 a favore di Cutè Teresa nata a Messina il 13/06/1955 c.f. CTUTRS55H53F158F tramite bonifico sul c/c IT84K 07601 16500 001039 262207 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento in favore dello studio Associato Rao-Prestia p.i. 02994720833 della somma di € 557,50 come da conteggio allegato, tramite bonifico sul c/c IT16A 02008 16506000300 675027 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto  
Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3565 Atto 971 del 2018

Importo € 1.307,70

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018

Messina 1-12-18

Il Funzionario

# Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: studiolegaleassociatorao-prestia@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: [ufficiocontenzioso@posta-cas.it](#)

CC:

Ricevuto il:05/12/2018 08:20 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Conteggi sentenza n. 2033/18 del G.d.P. di Messina tra Cucè Teresa contro Cas e parcella.

Priorità:normale

[invio conteggi e parcella Cute? Teresa contro Cas.pdf\(566494\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS](#)

In allegato invio conteggi e parcella della sentenza di cui in oggetto. Cordialmente.  
Maurizio Rao

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

**Avv. Maurizio Rao**

(Patrocinante in Cassazione)

**Avv. Emanuela Prestia**

V.le della Libertà ls. 513 N. 139  
tel. (090) 362092 fax. (090) 2146922  
98121 - MESSINA

Messina, 05 dicembre 2018

Lett. pec

All'Ufficio Contenzioso del  
Consorzio Autostrade Siciliane  
Pec: [ufficiocontenzioso@posta-cas.it](mailto:ufficiocontenzioso@posta-cas.it)

Oggetto: conteggi sentenza N. 2033/18 del Giudice di Pace di Messina per la causa civile N. 110/18 R.G. tra Cutè Teresa/Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Scriviamo la presente, come da Vostra richiesta, al fine di inviare i conteggi relativi alla sentenza di cui in oggetto nonché i codici Iban sui quali effettuare i pagamenti, così suddivisi:

Per la sig.ra Cutè Teresa la somma di €. 750,00 per sorte capitale, oltre interassi legali come liquidati in sentenza pari ad €. 0,20, per un importo complessivo di **€. 750,20 (Euro Settecentocinquanta/20)**.

Spese legali, come liquidate in sentenza, per un complessivo ammontare di **€. 557,50 (€. Cinquecentocinquantasette/50)**, così suddivise:

- €. 330,00 competenze ed onorario
- €. 49,50 spese generali al 15%
- €. 15,18 per C.P.A. al 4%
- €. 86,82 per Iva al 22%
- €. 76,00 spese non imponibili

Vogliate, pertanto, provvedere ad accreditare la somma di €. 750,20  
**(Euro Settecentocinquanta/20)** sul conto corrente intestato alla nostra assistita  
sig.ra Cutè Teresa alle seguenti coordinate:

**Coordinate Bancarie:**

**IBAN IT 84K0760116500001039262207.**

Vogliate, inoltre, provvedere a far accreditare la somma di €. 557,50 (€.  
**Cinquecentocinquantasette/50),** per onorario dei sottoscritti difensori  
distrattari, sul conto corrente dello Studio Legale Associato Rao-Prestia, in  
essere c/o la Banca Unicredit,

**Coordinate Bancarie:**


**IBAN IT 16 A 02008 16506 000300675027.**


Certi in un rapido e sollecito riscontro, ci è gradita l'occasione per inviare  
distinti saluti.

N.B.: Si allega parcella onorari.

Avv. Maurizio Rao

Avv. Emanuela Prestia





**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

**Avv. Maurizio Rao**

(Petrocintante in Cassazione)

**Avv. Emanuela Prestia**

V.le della Libertà ls. 513 N. 139

Tel. 090/362092 fax. 090/5728733

98121 MESSINA

P.I.: 02994720833

Parcella

Messina, 5 dicembre 2018

Spett.le  
Cutè Teresa  
Via Gaetano Alessi n. 95  
98100 MESSINA  
C.F.: CTU TR5 55H53 F158F

Oggetto: competenze e spese legali per causa dinanzi il Giudice di Pace di Messina  
R.G. n. 110/18; Sentenza N. 2033/2018.

**Sorte Capitale** €. 330,00

Spese generali al 15%:

Subtotale: €. 49,50  
€. 379,50

**Cassa Previdenza Avvocati**

+ 4% C.P.A.: €. 15,18  
subtotale: €. 394,68

**Imposta sul Valore Aggiunto**

+ 22% I.V.A.: €. 86,82  
subtotale: €. 481,50

**Spese non imponibili**

**TOTALE :** €. 557,50

Avv. Maurizio Rao

Avv. Emanuela Prestia

N.B.: la presente parcella verrà pagata dal Consorzio per le Autostrade Siciliane e non è soggetta a ritenuta d'acconto.

Il superiore importo deve essere accreditato sul conto corrente bancario dello Studio Associato Rao-Prestia, in essere presso la Banca Unicredit

Coord. bancarie IBAN: IT 16 A 02008 16506 000300675027

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
26 NOV. 2018		
DIP. GEN.	D.A.	D.A.T.E.



REPUBBLICA ITALIANA

*S.m.* IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Copia*

N. 2033/18 R. S. ....  
 N. 110/18 R.A.C.  
 N. 10181/18 Cron  
 N. ..... Rep.

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al N. 110/2018 R. G. avente ad oggetto:  
 "Risarcimento danni", vertente

### TRA

CUTE' TERESA (C.F.: CTUTRS55H53F158F, rappresentata e difesa,  
 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maurizio Rao (C.F.:  
 RAOMRZ69A01F158O) e dall'Avv. Emanuela Prestia (C.F.:  
 PRSMNL78R58F537O) ed elettivamente domiciliata in Messina, Viale della  
 Libertà Is. 513 n. 139, presso lo Studio Legale Associato Rao-Prestia, giusta  
 procura a margine dell'atto di citazione.

Consorzio per le  
 AUTOSTRADE SICILIANE  
 Prot. 26885  
 del 26-11-2018 Sez. A



### ATTRICE

*S.m.s.  
 sezione  
 esclusiva  
 on  
 Difesa*

*(27/11/18)*

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente  
 del Consiglio di Amministrazione pro tempore, Dott. Rosario Faraci, con sede in  
 Messina, C.da Scoppo, Viale Boccetta (P.I.: 01962420830), rappresentato e difeso  
 giusta procura in atti, dall'Avv. Eliana Vinci (C.F.: VNCLNE74S52I754P) del  
 Foro di Siracusa, con studio in Siracusa, Viale Scala Greca n. 406, ed elettivamente  
 domiciliato in Messina, via Nino Bixio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alberto  
 Vermiglio.

### CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa che devono intendersi qui, per  
 brevità, integralmente trascritti.



## FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Cutè Teresa, promuovendo la presente controversia, esponeva che: in data 07/03/2017, alle ore 14,03 circa, mentre il sig. Romeo Giovanni era alla guida dell'autovettura Peugeot 308 tg.EW437VS, di proprietà della istante e percorreva a velocità moderata l'autostrada A/20, con direzione di marcia ME/PA, giunto all'interno della galleria "Perara", alcuni sassi e calcinacci si erano staccati dalla volta della predetta galleria, colpendo il vetro del parabrezza.

A causa dell'occiso la predetta autovettura aveva riportato danni quantificati in € 1.040,05, oltre ad € 200,00 per fermo tecnico.

Sulla base di tale narrativa chiedeva la condanna del convenuto Consorzio responsabile dei danni subiti.

Instauratosi il giudizio, si costituiva parte convenuta, che contestava la domanda attoreo sia in ordine all'an che al quantum e ne chiedeva il rigetto. Concludeva come in atti

Ammessi i mezzi istruttori (prova per testi), la causa veniva posta in decisione all'udienza del 25/10/2018.

A parere del giudicante, il punto di partenza per un'attendibile ricostruzione dei fatti, è costituito dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste escusso sig. Bonfiglio Salvatore, indifferente, nonché dalla documentazione prodotta in atti (prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni alle cose e documentazione fotografica).

Ed invero, riferiva sull'occiso che: "...mi trovava a bordo della mia autovettura sulla tangenziale dell'autostrada con direzione Me-Pa quando, giunto nella galleria precedente lo svincolo del viale Europa, ho visto dei calcinacci di pietra staccarsi dalla volta della suddetta galleria e cadere sulla vettura che mi precedeva, una Peugeot di colore bianco, e qualche pietrisco cadeva anche sulla mia vettura. Preciso che io non ho subito danni.....ci siamo fermati sia io che il



conducente della Peugeot che mi precedeva in uno spiazzo laterale per accertarci delle condizioni delle vetture ...la Peugeot era lesionata nel parabrezza, lato guida, ove era visibile una lineatura sul vetro.....Ricordo che i fatti si sono verificati subito dopo l'ora di pranzo, verso le ore 14,00":

Risulta altresì dal Prontuario redatto dalla Polstrada il giorno seguente, sia l'orario dell'incidente che l'orario di chiamata, nonché la dinamica del sinistro e le dichiarazioni rese dall'attore. I danni constatati si riferiscono al danneggiamento del parabrezza.

Orbene, si concretizza nella fattispecie un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in ragione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che regola la responsabilità da cose in custodia, oltre che quella contrattuale.

La giurisprudenza (cfr. Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, ha ravvisato la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. per cui poteva ritenersi che le autostrade fossero di fatto controllabili e suscettibili di una costante e continua manutenzione giungendo ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., configurando una posizione di custodia sulla cosa.

E l'odierno giudicante non può che condividere questo orientamento, siccome non solo obiettivamente più rispondente ai caratteri peculiari delle autostrade – beni non assimilabili ad ordinarie vie infraurbane, destinate ad una circolazione molto più lenta – ma anche perché esso è meglio confacente ai maggiori oneri di verifica e manutenzione che incombono in capo al gestore, il quale, contrariamente agli enti pubblici proprietari delle strade ordinarie, percepisce uno specifico corrispettivo al fine di garantire agli utenti la massima percorribilità ed efficienza.

Dunque, è giusto che egli risponda in termini più gravosi, di eventuali sinistri verificatisi sui beni rimessi alle sue cure (cfr, solo da ultimo, Cass. Civ. Sezione



terza, sentenza n. 10689/08, depositata il 24 aprile; Cassazione civile , sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 02/02/2007; Cassazione civile , sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, la responsabilità dell'ente convenuto è dettata dall'art. 2051 c.c per cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".

Tale responsabilità non richiede la intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia e pertanto trova applicazione anche nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla *res* in sé, ma da un comportamento, anche omissivo, del detentore della cosa.

La responsabilità ex art. 2051 c.c è notoriamente diversa da quella ex art. 2043 c.c. giacché, tra l'altro, quest'ultima impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano arrecare danni a terzi, mentre la prima obbliga una determinata categoria di soggetti – i custodi -, ad attivarsi perché dalla cosa custodita non derivino danni a terzi.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c il dovere di agire è destinato ad esplicarsi non solo riguardo alle cose pericolose, ma anche a quelle che possono in presenza di altri fattori casuali divenire tali essendo imposto al custode di mantenere la cosa in condizioni tali da non nuocere a terzi.

Peraltra secondo un accreditato orientamento giurisprudenziale (V. Cass. 8.4.1997 n. 3041), la responsabilità per danni da cose in custodia presumibile "*juris tantum*" in capo al custode, prescinde dal carattere insidioso della cosa custodita, ossia dalla imprevedibilità ed invisibilità della cosa dannosa e perciò il danneggiato non deve dimostrare tale carattere come è necessario se agisce ex art. 2043 c.c.-

In ogni caso mentre parte attrice ha provato il nesso eziologico tra l'evento ed il danno, la parte convenuta, non è riuscita a fornire precisi riscontri in merito, non avendo dimostrato in modo chiaro e con sicura prova liberatoria, che il danno è derivato da caso fortuito.



D'altronde, anche volendo applicare al caso concreto la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., questo giudicante ritiene, alla stregua delle risultanze istruttorie, che nel caso in esame le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'occorso, abbiano rappresentato una vera insidia in quanto non prevedibile e poco visibile e quindi non facilmente evitabile, con pericolo per gli utenti.

Non può infine, ritenersi sussistere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., atteso che nessun riscontro in tal senso è stato portato all'attenzione del giudicante.

In ordine poi al *quantum debeatur*, richiesto dall'attore per i danni derivati al proprio autoveicolo tg EW437VS, occorre evidenziare che per giurisprudenza costante il preventivo di spesa come la perizia per danni, contrariamente alla fattura di pagamento, rappresenta una mera e specifica valutazione di un terzo estraneo al processo; quindi, le somme indicate nel documento prodotto e confermato in atti, va tenuto in conto ma, non essendo certo il relativo importo, è suscettibile di valutazione anche in base a nozioni di comune esperienza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, esaminata la suddetta stima offerta da parte attrice e la relativa documentazione fotografica, la somma risarcitoria richiesta pari all'importo complessivo di € 1.040,05, oltre il fermo tecnico, appare eccessiva a questo Giudicante, il quale, tenendo conto del prezzo normalmente praticato in materia di riparazioni di autocarrozzeria e di rivendita dei pezzi di ricambio, dell'unilateralità della determinazione del prezzo della manodopera e del materiale di consumo e della mancanza di eventuali fatture per l'acquisto dei pezzi di ricambio indicati nel documento de quo, reputa congruo ai fini del ristoro dei danni ex art. 1226 c.c., l'importo rivalutativamente aggiornato e quantificato in via equitativa nella misura complessiva di € 750,00; importo questo che va addebitato al Consorzio convenuto, oltre agli interessi legali maturati da oggi al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa.



**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica, definitivamente pronunziando sulle domande svolte dalla Sig.ra Cutè Teresa con l'atto di citazione notificato il 09/11/2017, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:

- Condanna il Consorzio per Le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice Cutè Teresa, della somma di € 750,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfatto, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 406,00, di cui € 76,00 per spese ed € 330,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Messina, 05/11/2018

**IL GIUDICE DI PACE**  
(Dott. Antonio Lamonica)

Depositato in Cancelleria  
il ..... *S: M: 12* .....  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. ssa Patrizia ILARDO





Copia P.E. x Avv.<sup>12</sup>

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per ff

Messina / /

15 NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.<sup>12</sup> M. RAO / E. PRESI/A  
nell'interesse di Ciriè Teresa

Messina 15 NOV. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.<sup>12</sup> M. RAO / E. PRESI/A  
nell'interesse di Ciriè Teresa

Messina / /  
15 NOV. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
D.ssa Patrizia ILARDO




**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche della Corte d'Appello di Messina ho dato copia del superiore atto per averne legale conoscenza e per ogni effetto di legge a:

1.= il **Consorzio Per le Autostrade Siciliane**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Messina,Viale Boccetta, Contrada Scoppo s.n.c.;

Vito Roccetti  
me 26-11-2018



*UNEP - MESSINA*

Modello A / 1 Cr. 22788

**NON URGENTE**

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,20
10%	€ 0,22
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5,00</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 20/11/2018

L'Ufficiale Giudiziario



-1J1122788/1